

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2012, n. 32-3704

Regolamento CE 1698/2005: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Approvazione dei criteri di selezione e di ammissibilità delle domande, del riparto finanziario per la misura 215 "pagamenti per il benessere animale" riservato alle specie bovina da carne e suina - anno 2012.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

visto il regolamento CE n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune modificato dal regolamento CE n. 73/2009;

visto il regolamento CE della Commissione n. 1974/2006 e il regolamento UE della Commissione n. 65/2011 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

visto il regolamento CE 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori;

visto il regolamento CE n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento;

visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Piemonte ai sensi del citato regolamento CE n. 1698/2005 e riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. 5944 C (2007) del 28 novembre 2007;

considerato che il PSR 2007-2013 contiene all'interno dell'asse II "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" la misura 215 "pagamenti per il benessere animale";

preso atto che dal piano finanziario del PSR risultano disponibili le risorse finanziarie per il periodo di programmazione 2007-2013;

considerato che con il presente provvedimento si intende autorizzare l'apertura del bando per la presentazione di domande di aiuto che implicino un impegno quinquennale a partire dall'annualità 2012 a valere sulla misura 215 PSR 2007-2013, esclusivamente per la specie bovina da carne e suina;

considerato che, alla chiusura dei bandi sulla misura 215 dell'anno 2009 (D.G.R. n. 66-11823 del 20 luglio 2009) e dell'anno 2011 (D.G.R. n. 32-1845 del 7 aprile 2011), nelle more della definizione della fase istruttoria condotta dalle Province sulle domande finanziabili, è possibile stimare un'economia di almeno 1.302.779,00 euro considerando che si tratta di una misura con impegni pluriennali;

ritenuto opportuno prevedere due graduatorie distinte: una per le domande riguardanti la specie bovina da carne e una per le domande riguardanti la specie suina, assegnando per il presente bando per il biennio di competenza la somma di 1.302.779,00 euro complessivi che sono ripartiti in euro 390.834,00 (30%) in totale per il biennio di impegno per la specie bovina da carne, ed euro 911.945,00 (70%) in totale per il biennio di impegno per la specie suina, sulla base delle disponibilità delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste dal piano finanziario sulla misura 215 nell'intero periodo di programmazione del PSR 2007-2013, pari a euro 23,409 milioni;

tenuto conto che a seguito dell'apertura del bando dell'anno 2009 un elevato numero di domande presentate inerenti la specie bovina da carne non erano state ammesse alla fase istruttoria a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, si ritiene indispensabile riservare la presentazione delle domande sulla specie bovina da carne per il bando del 2012 esclusivamente a coloro che avevano già presentato domanda nel 2009 e non erano stati ammessi alla fase istruttoria;

considerando che sul totale di 1.505 domande presentate per la misura 215 sul bando del 2009 solo 327 sono risultate finanziabili in base alle risorse finanziarie allora disponibili si ritiene di dare un riconoscimento alla disponibilità a migliorare le condizioni di benessere animale alle aziende che, anche se non ammesse alla fase istruttoria perché collocate in posizione non finanziabile nel 2009, abbiano già iniziato per propria scelta modifiche strutturali funzionali all'assunzione di impegni previsti anche dal bando del 2012;

ritenuto pertanto di considerare utili, anche ai fini dell'adesione al bando dell'anno 2012 le modifiche strutturali documentabili e funzionali all'assunzione di impegni, eseguite a partire dalla data di chiusura del bando della misura 215 dell'anno 2009;

tenuto conto della gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013, sopra descritta, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico della Regione Piemonte;

vista la Legge regionale n. 17/99 articolo 2, comma 1 in base al quale risulta competenza delle Province la concessione di aiuti nell'ambito del PSR;

considerato che, qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a soddisfare tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale due graduatorie delle domande ammissibili e finanziabili, una per la specie bovina da carne ed una per la specie suina, fino ad esaurimento dei fondi e autorizzando eventuali compensazioni tra le due graduatorie allo scopo di dare la più ampia copertura alle domande inserite nelle due graduatorie, anche in seguito ad una prima fase istruttoria delle Province;

considerato che, come previsto dall'articolo 78 del regolamento CE 1698/2005, i criteri di priorità per la definizione delle graduatorie delle domande vengono definiti sentito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR e nel rispetto di quanto indicato nel PSR 2007-2013;

considerato che il Comitato di Sorveglianza del PSR è stato sentito nella consultazione scritta del 22 aprile 2009 in merito ai criteri di priorità e che gli stessi, per le parti applicabili, e tenuto conto della D.G.R. n. 49-463 del 02 agosto 2010, vengono confermati per il bando dell'anno 2012;

sentite in data 12, 15 e 21 marzo 2012 le Province, l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), le Organizzazioni Professionali Agricole regionali e il Comitato ex articolo 8 della L.R. 17/99;

considerato che nel manuale delle procedure, controlli e sanzioni dell'ARPEA vengono dettagliate le procedure di autorizzazione e pagamento delle domande di aiuto e ciò potrebbe comportare adeguamenti e approvazione di ulteriori istruzioni operative;

ritenuto di dare mandato alla Direzione Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche ad effettuare il coordinamento e l'indirizzo delle attività per l'attuazione della misura e a predisporre il bando e gli ulteriori atti amministrativi necessari;

considerato che in seguito all'acquisizione dei dati definitivi dopo la chiusura del periodo presentazione delle domande sul bando 2012, si potranno verificare delle economie già dal primo anno di applicazione a seguito della fase istruttoria condotta dalle Province sul complesso delle domande afferenti alla misura 215;

si ritiene necessario prevedere la possibilità di una probabile rimodulazione con incremento dell'importo da destinare, già a partire dal primo anno, fermo restando il totale stabilito per la misura 215 all'interno del periodo 2007-2013 pari a euro 23,409 milioni;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

a) di approvare, per l'anno 2012, i criteri di selezione e di ammissibilità per la definizione della graduatoria delle domande inerenti la misura 215 “pagamenti per il benessere animale” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 contenuti nell'allegato A da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) di dare mandato alla Direzione Agricoltura – Settore Sviluppo delle produzioni zootecniche di predisporre e approvare il bando per la presentazione di domande di aiuto sulla misura 215 “pagamenti per il benessere animale” per l'anno 2012, con riferimento agli allevamenti di bovini da carne e di suini;

c) di riservare, a copertura del bando per la misura 215 “pagamenti per il benessere animale” per l'anno di competenza 2012, un importo di euro 1.302.779,00 di risorse pubbliche cofinanziate previste dal piano finanziario sulla misura 215 nel periodo di programmazione del PSR 2007-2013, tale importo deriva dalle economie risultanti dalle istruttorie delle domande presentate sul bando della misura 215 dell'anno 2009 e 2011;

d) di autorizzare la predisposizione di due distinte graduatorie delle domande, una per gli allevamenti di bovini da carne e una per gli allevamenti di suini, e la ripartizione dell'importo complessivo di euro 1.302.779,00 in euro 390.834,00 pari al 30% (totale per il biennio di impegno) per la specie bovina da carne ed euro 911.945,00 pari al 70% (totale per il biennio di impegno) per la specie suina, autorizzando la possibilità di una eventuale compensazione economica fra le graduatorie delle due specie animali nel caso in cui, in base alle domande pervenute, si rendesse necessario un diverso riparto finalizzato al completo utilizzo delle risorse finanziarie stesse;

e) di prevedere che nel bando della misura 215 per l'anno 2012 possano essere riconosciute, alle aziende che abbiano già presentato domanda sul bando 2009 per la misura 215, come funzionali all'assunzione di impegni per l'anno 2012, anche le modifiche strutturali documentabili iniziate o realizzate a partire dalla data di presentazione della rispettiva domanda sul bando del 2009;

f) di stabilire un limite massimo di 60.000,00 euro, per il primo anno di impegno, per singola domanda presentata per la specie bovina da carne;

g) di disporre che i pagamenti vengono effettuati dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a mezzo di liste di liquidazione trasmesse dalle Province;

h) di stabilire che si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

i) di dare mandato alla Direzione Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche ad effettuare il coordinamento e l'indirizzo delle attività per l'attuazione della misura nonché l'eventuale rimodulazione delle risorse assegnate sul bando per l'anno 2012, sulla base delle probabili economie che dovessero rendersi disponibili a seguito della fase istruttoria delle domande sulla misura 215 (bandi 2009, 2011);

j) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A



**ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE AGRICOLTURA
SETTORE SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali"

CRITERI DI SELEZIONE E DI AMMISSIBILITA' PER IL BANDO ANNO 2012

1) *Punteggi e priorità*

Per la concessione degli aiuti previsti dalla misura 215 è prevista l'assegnazione dei punteggi sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dai richiedenti, sulle quali saranno effettuati controlli a campione, e saranno predisposte due graduatorie regionali delle domande ammissibili, una per la specie bovina da carne ed una per la specie suina.

I punteggi saranno assegnati con riferimento ai criteri e ai valori sotto indicati:

a) Punteggio attribuito alle aziende in base alle loro caratteristiche:

DESCRIZIONE	PUNTI
Aziende ricadenti in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (Reg. 10/R 2007)	5
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree protette (>50% SAU)	4
Aziende che aderiscono ad altre misure del PSR (112, 114, 121, 121 bietole, 214)	3
Consistenza media dell'allevamento per singola specie	Fino a 20 UBA 7
	> a 20 UBA 10
Aziende iscritte ai Libri genealogici o ai registri anagrafici di razza	2

b) Punteggio attribuito alle aziende in base alla specie animale allevata:

SPECIE ALLEVATA	PUNTI
Suini	10
Bovini da carne	8

c) Punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR:

ZONA	PUNTI
A Poli urbani	4
B Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
C Aree rurali intermedie	3

Condizioni ed elementi di preferenza

In condizioni di parità di punteggio sarà accordata preferenza alle aziende con maggior numero di UBA a premio, calcolate sulla base della sommatoria delle UBA impegnate nelle diverse macroaree; permanendo la situazione di parità di punteggio prevarranno le domande presentate dall'imprenditore agricolo più giovane di età. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà accordata

priorità alle aziende che hanno previsto un maggiore numero di impegni scelti fra le quattro macroaree. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà a sorteggio.

Modalità di attribuzione dei punteggi

L'attribuzione dei punteggi alle singole aziende seguirà le modalità di seguito riportate:

- 1) Per quanto riguarda l'applicazione del punteggio per le aziende ricadenti in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (Reg. 10/R 2007) i punti previsti vengono attribuiti qualora la superficie agricola utilizzabile (SAU) ricadente in Zona Vulnerabile da Nitrati sia maggiore del 25% della SAU aziendale.
- 2) Per quanto riguarda l'applicazione del punteggio per aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree protette (ai sensi della L.R. n. 19/2009 articoli 4 e 5 s.m.i.), i 4 punti previsti sono attribuiti qualora il totale della SAU riferita a particelle ricadenti in aree protette risulti maggiore al 50% della SAU aziendale.
- 3) L'attribuzione dei punteggi, per le aziende che aderiscono ad altre misure del PSR 121 e 214, deve avvenire se sussiste attinenza con il settore zootecnico. In particolare il punteggio è da attribuire nel caso di adesione alle seguenti misure:
 - 214.3.2
 - 214.4
 - 214.6.1
 - 214.8.1
 - 214.8.2
 - 121 e 121 bietole considerate sempre attinenti al settore zootecnico in quanto presentate da aziende anche zootecniche.Il punteggio aggiuntivo viene assegnato con riferimento alla data di apertura del bando sulla misura 215.
- 4) Il punteggio riguardante la consistenza media dell'allevamento è attribuito considerando le unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di impegno, in consistenza media aziendale, corrispondenti alla specie con il più alto numero di UBA oggetto di impegno.
- 5) Il punteggio previsto per le aziende iscritte ai Libri Genealogici o ai Registri anagrafici è attribuito una volta sola con riferimento alla specie oggetto di impegno ed è desunto dalla dichiarazione del richiedente e successivamente sottoposto a verifica.
- 6) Per quanto riguarda il punteggio attribuito alle aziende secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR, i punti sono attribuiti in base alla zona di ricadenza del comune dell'UTE (Unità Tecnica Economica) di riferimento, identificata dal codice di azienda zootecnica, avente il numero maggiore di UBA oggetto di impegno.

2) Criteri di ammissibilità

Beneficiari della presente misura sono:

- 1) **imprenditori agricoli singoli o associati con aziende ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, detentori di animali delle specie bovina da carne che abbiano già presentato domanda per la misura 215 per la specie bovina da carne sul bando anno 2009 (D.G.R. n. 66-11823 del 20 luglio 2009) e che non siano stati finanziati per mancanza di risorse, che si impegnano ad introdurre e mantenere per almeno 5 anni almeno uno degli impegni previsti nelle 4 macro aree distinte per la specie allevata considerata per un minimo di 10 UBA.**
- 2) **imprenditori agricoli singoli o associati con aziende ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, detentori di animali delle specie suina che si impegnano ad introdurre e mantenere per almeno 5 anni almeno uno degli**

impegni previsti nelle 4 macro aree distinte per la specie allevata considerata per un minimo di 10 UBA.

Nel caso di impegni che per essere attuati richiedano modifiche strutturali, queste ultime potranno essere realizzate entro il primo anno di impegno e mantenute nel corso dei quattro anni successivi.

Possono essere riconosciuti, ai fini dell'assunzione dell'impegno previsto dalla misura 215, anche gli interventi strutturali, funzionali al miglioramento del benessere animale per gli impegni scelti dal richiedente, avviati nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2012 e la data di presentazione della domanda del bando del 2012; anche nel caso di interventi già avviati i 5 anni di impegno decorrono dalla data successiva alla scadenza dei termini di presentazione della domanda per l'anno 2012.

Per le aziende che hanno presentato domanda, sulla specie bovina da carne o suina, a valere sul bando per la misura 215 dell'anno 2009 (D.G.R. n. 66-11823 del 20 luglio 2009) e che, ammesse alla graduatoria finale, si fossero collocate in posizione non ammessa alla fase istruttoria, qualora ripresentino domanda sul bando dell'anno 2012 e siano collocate in questa graduatoria in posizione ammessa alla fase istruttoria, potranno essere riconosciuti se documentabili, gli interventi strutturali realizzati a partire dalla data di presentazione della precedente domanda (bando misura 215 anno 2009) e funzionali al miglioramento del benessere animale per gli impegni previsti dal bando del 2012. Anche nel caso di interventi già avviati i 5 anni di impegno decorrono dalla data successiva alla scadenza dei termini di presentazione della domanda per l'anno 2012.

Nelle more dell'approvazione del regolamento comunitario che definirà le modalità di transizione tra l'attuale ed il successivo periodo di programmazione, ed in considerazione del fatto che il periodo di impegno, per la misura 215, è obbligatoriamente di 5 anni e che gli impegni sottoscritti nel corso della presente programmazione con riferimento al presente bando si protrarranno oltre il periodo di programmazione (2007-2013), viene previsto il pagamento degli impegni sino alla seconda annualità (2013). L'impegno assunto deve essere mantenuto per i 5 anni anche in assenza di pagamento del premio, fatto salvo l'articolo 46, capo III sezione 2, del regolamento CE n. 1974/2006. Nel caso in cui eventuali condizioni di maggior favore venissero stabilite dalla nuova normativa comunitaria (nuova programmazione) e compatibili con l'attuale dotazione finanziaria della misura 215, con successivo atto amministrativo potranno essere ridefinite le condizioni inerenti gli impegni assunti con il presente bando dai richiedenti finanziabili.